

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Disciplina delle assunzioni obbligatorie di puericultrici presso Amministrazioni pubbliche e private

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 19 luglio 1940, n. 1098, disciplinava l'arte sanitaria di puericultrice e prevedeva la istituzione di apposite scuole autorizzate al rilascio della licenza abilitante alla assistenza del bambino sano.

La recente riforma ospedaliera approvata con legge 12 febbraio 1968, n. 132, prevede che del personale ausiliario sanitario facciano parte anche le puericultrici (art. 39).

In effetti sono sorte varie scuole, regolarmente autorizzate e riconosciute dagli organi ministeriali competenti, la cui popolazione scolastica, peraltro, risulta scarsa in rapporto alla circoscrizione territoriale (la scuola per puericultrici esistente a Napoli presso la Casa dell'Annunziata, che è l'unica in tutta l'Italia meridionale — Sicilia compresa — ad esempio, ha una popolazione scolastica di sole circa 50-60 allieve all'anno!), e ciò per il motivo che le ragazze che conseguono il titolo di puericultrice non riescono a trovare collocamento presso gli istituti di assistenza all'infanzia.

Il che produce un molteplice ordine di inconvenienti:

1) scarsa qualificazione di personale di assistenza, in un'epoca in cui si avverte più

che mai la necessità di una assistenza alla infanzia che sia in grado di attuare i moderni e aggiornati criteri di puericultura;

2) il perpetuarsi, da parte di molti enti pubblici e privati, del ricorso a personale completamente sprovvisto delle più elementari norme di puericultura, con relativi danni all'allevamento del bambino, non opportunamente controllato e seguito dal punto di vista igienico e della nutrizione, cioè nei fattori che ne condizionano lo sviluppo fisico e psichico;

3) il fenomeno penoso e frequente, che il bambino ricoverato in ospedale se non può essere assistito personalmente dalla mamma, rimane privo dei più elementari accudimenti, sia nella pulizia personale che nella nutrizione, non rientrando tali compiti in quelli delle infermiere (d'altronde insufficienti e comunque non preparate);

4) fuga di giovani forze lavorative femminili verso professioni tradizionali (maestre giardiniere e elementari) che presentano completa saturazione di posti di lavoro, con relativo aumento della disoccupazione;

5) scadimento delle scuole professionali, che vengono, pertanto, scoraggiate a con-

tinuare a sopportare oneri economici notevoli per la preparazione di personale che non trova facile collocamento, con l'ovvia pericolosa conseguenza della soppressione di scuole che pure sono state istituite in osservanza di precise disposizioni di legge.

Si è ritenuto, pertanto, di predisporre l'unito disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione e con il quale:

agli articoli 1, 2 e 3 si stabilisce l'obbligo di tutte le amministrazioni che si occupano del bambino sano e del bambino malato, al di sotto dei 7 anni, di assumere un minimo di personale femminile munito della licenza di puericultrice.

Il limite di età di 7 anni è stato previsto, nella considerazione che oltre tale età il bambino può più agevolmente provvedere ai propri bisogni elementari.

La diversità del rapporto numerico tra enti che assistono il bambino sano e quelli ospedalieri nasce dalla duplice considerazione che negli enti ospedalieri parte della assistenza (collegata all'attività sanitaria vera e propria) è espletata dalle infermiere e

che la più breve durata del ricovero del bambino malato richiede minori accorgimenti rispetto a quelli imposti dal ricovero prolungato del bambino sano (che può durare anche per anni).

All'articolo 4 si prescrive che il trattamento economico-giuridico e normativo delle puericultrici debba corrispondere a quello previsto per gli infermieri generici, data l'equipollenza tra i due titoli.

Agli articoli 5, 6, 7 e 8 si dettano norme in materia di vigilanza e di sanzioni: è sembrato opportuno, all'uopo, che tali norme fossero analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di altre categorie di lavoratori.

Si ritiene, in assoluta serenità di coscienza, che l'approvazione del disegno di legge che vi sottoponiamo colmi una grave lacuna dell'attuale legislazione e risponda a criteri di sana giustizia sociale e di una più corretta assistenza all'infanzia, obiettivi entrambi questi che non possono non essere considerati prioritari nell'ordinamento politico-sociale della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'Opera nazionale maternità e infanzia, gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia (IPAI), i brefotrofi, gli orfanotrofi e tutte le altre istituzioni che hanno come compito istituzionale l'assistenza del bambino sano, sia direttamente o indirettamente soggette a vigilanza governativa, che private, hanno l'obbligo di assumere personale femminile munito della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrici rilasciata da scuole autorizzate a norma della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Art. 2.

Il rapporto tra il numero delle puericultrici e quello dei bambini assistiti (fino al

settimo anno di età) deve essere almeno di una puericultrice per ogni 10 bambini.

Art. 3.

Le amministrazioni ospedaliere pubbliche e private, ivi comprese le case di cura, dotate di reparto di maternità con « nido » o di reparti pediatrici hanno l'obbligo di assumere puericultrici per l'accudimento dei bambini ricoverati, nel rapporto almeno di una puericultrice per ogni 20 bambini (di età non superiore ai 7 anni).

Art. 4.

Alle puericultrici assunte in forza della presente legge compete il trattamento economico, giuridico e normativo non inferiore a quello previsto da ciascun ente per le corrispondenti categorie di personale ausiliario sanitario (infermiere generiche), da assumere a norma dell'articolo 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge da parte delle amministrazioni pubbliche soggette a controllo governativo è affidata agli uffici governativi, che provvederanno, in caso di inosservanza, nell'ambito dei poteri già loro attribuiti dalle leggi vigenti, adottando i provvedimenti previsti dalle cennate leggi in materia di vigilanza.

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge da parte delle amministrazioni private è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

All'uopo i suddetti Ispettorati hanno facoltà di richiedere in qualsiasi momento alle amministrazioni private gli elenchi delle puericultrici assunte a norma della vigente legge e controllare la osservanza del rapporto numerico di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 7.

L'inosservanza delle norme di cui alla presente legge da parte delle private amministrazioni importa una ammenda a carico del legale rappresentante dell'amministrazione da lire 5.000 a lire 50.000.

Art. 8.

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della provincia al quale sono rimessi i relativi verbali.

Il Prefetto determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi, l'ammontare della somma dovuta non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione alla presente legge, ed in tal caso non si tien conto del limite massimo stabilito nel precedente articolo 7.

Il versamento della somma dovuta deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Prefetto e, in mancanza, il verbale di contravvenzione sarà trasmesso alla autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 9.

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, che le assegnerà alle scuole per puericultrici di cui alla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore nel primo giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.